In tal modo premier e governo saranno più autorevoli, più forti, più autonomi (se lo vorranno) dai gruppi di interesse e dai potentati economici e finanziari.

Il governo di legislatura e la preminenza del presidente del Consiglio, d'altra parte, consentiranno le condizioni politiche per l'attuazione del programma sottoposto agli elettori, e l'attivazione di un principio di re-sponsabilità della maggioranza e del premier, sottoposto alla successiva verifica


LA RIFORMA DEL PARLAMENTO

1. Per un Parlamento più forte e autorevole

La proposta per il Parlamento, partendo dalle motivazioni teoriche e pratiche che sono alla base dell'opzione monocamerale, rende più incisive le precedenti elabora-zioni del Pci, e soprattutto le arricchisce sulla base delle proposte maturate per la rifor-ma elettorale e per la rifondazione dello Stato regionale, traendone le necessarie conseguenze sul piano della struttura e del-le funzioni del Parlamento.


Al centro della proposta sono il radicale superamento del bicameralismo e la drasti-ca riduzione del numero dei parlamentan, per riqualificare la rappresentanza, riporta-re in Parlamento le grandi scelte legislative e di indirizzo, esaltame il ruolo di luogo dove si esercita il potere di controllo, anzitutto da parte dell'opposizione, e dove si svolge in modo trasparente il confronto tra maggioranza e opposizione.

La proposta di una riforma elettorale che



dia ai cittadini il potere di scegliere tra pro-grammi, coalizioni e governi alternativi, e dunque di •investire• direttamente il governo, rmette in campo il nocciolo dell'ipotesi monocamerale: una sola Camera titolare della pienezza del mandato rappresentativo, e protagonista del raporto fiduciario con il governo. Al tempo stesso l'obiettivo di una «rifondazione regionalista dello Stato- impone oggettivamente un nuovo e più forte raccordo tra Regioni e Parlamento, pena la marginalizzazione subalterna delle une e dell'altro.

In ognicaso la riforma della legge eletto-rale comporta la necessità di rafforzare le garanzie delle minoranze, ed in particolare dell'opposizione in Parlamento, in specie per l'esercizio delle funzioni di controllo. me gli stessi elementi maggioritari della legge elettorale rendono necessari nuovi efficaci «canali di scorrimento» tra società ed istituzioni, e dunque nuovi istituti di democrazia diretta per sconguirare ii rischio che siano sospinte ai margim di ogni dialettica politico istituzionale quelle forze, aree o culture che potrebbero essere private di proprie rappresentanze parlamentari autone, o la cui rappresentanza potrebbe



nazionale e Camera delle Regioni

Si propone che il Parlamento sia formato da un'Assemblea nazionale, di non più di 400 deputati, titolare della pienezza del mandato di rappresentanza e delle funzio-ni legislative e d'indirizzo che ne derivano, e da una Camera delle Regioni, rappresen-tativa dell'articolazione regionale della Re-pubblica, formata da 200 parlamentari.

La Camera delle Regioni è eletta contelmente alle elezioni delle assemblee regionali. I parlamentari che ne fanno parte ono ricoprire funzioni di governo né a livello centrale né a livello regionale, mentre allo Statuto regionale va affidata la possibilità di prevedere forme di partecipa-zione degli eletti alle attività dell'Assemblea regionale, consentendo comunque loro il diritto di parola nelle Assemblee regionali.

Per quanto riguarda le competenze, all'Assemblea nazionale vanno riservati i più significativi poteri di indirizzo politico, in particolare quelli connessi al rapporto fiduciario con il governo, nonché la primazia

Il procedimento legislativo bicamerale va mantenuto per le leggi di revisione costitu-zionale, mentre alla Camera delle Regioni va assicurato un ruolo costituzionale preminente, anche attraverso la previsione di maggioranze qualificate, per i più delicati enti di raccordo tra funzioni dello Stato e delle Regioni.

La Camera delle Regioni può inoltre esercitare funzioni di emendamento sulle materie di competenza legislativa dello Sta-to, riesaminando le leggi approvate dall'Assemblea nazionale entro un termine peren-torio; su tali proposte di emendamento l'Assemblea nazionale dovrà necessariamente pronunciarsi e ad essa spetterà la

Il bilancio dello Stato va necessariamente esaminato da ambedue le Camere, salva la deliberazione finale dell'Assemblea na-

Ambedue le Camere possono esercitare funzioni ispettive e di controllo, esclusa ogni commissione bicamerale: l'imputazione di responsabilità politiche va comunque riservata all'Assemblea nazionale.

La Camera delle Regioni è chiamata quindi a svolgere le funzioni tipiche della seconda Camera negli ordinamenti federali o effettivamente regionalisti, quella cioè di concorrere alla garanzia del rispetto delle competenze decentrate, di assicurare la collaborazione di tali entità ai procedimenti decisionali nazionali e il collegamento tra Stato e Regioni.

Lo schema di competenze delineato conserva la possibilità di una seconda lettura nel procedimento legislativo, senza provocare forme di navetta, e limitando la soge n 400/1988. vrapposizione dei poteri di indirizzo e di controllo politico

3.La previsione di maggioranze qualifica-

È indispensabile garantire che la fisiolo-scale, o per fronteggiare calamità naturali.


2. Struttura del Parlamento Assemblea gica maggioranza d'indirizzo non sia, ser i o per la tutela della sicurezza pubblica.

spinta dai meccanismi elettorali fino alle soglie delle maggioranze qualificate previte dalla Costituzione, da altre leggi costitu ionali e ordinarie, o dai regolamenti parla

Alla luce della nuova legge elettorale, s dovranno quindi eventualmente rivedere i quorum necessari per l'elezione del Presi-dente della Repubblica, dei giudici della Corte costituzionale, dei membri laici del Csm e dei presidenti delle due Camere; nonché per l'approvazione dei regolament

Quanto alla revisione costituzionale, la duplice esigenza di rafforzare la «rigidità» della Costituzione, e di garantire al tempo stesso la più ampia verifica democratica del consenso raggiunto per ciascuna ipotesi di revisione, può essere soddisfatta con un procedimento articolato sulla doppia lettura (come nel testo attuale), l'aggravamen to della maggioranza qualificata nella se-conda lettura, e l'eventuale referendum, non precluso però – come oggi in base al-l'art. 138 Cost. – da speciali maggioranze.

4. Funzioni ispettive e di controllo



Per rafforzare l'efficacia della funzione di controllo del Parlamento occorre prevede re la possibilità di attività ispettive dirette verso specifici comparti della pubblica amministrazione – anche attraverso l'audizio-ne dei dingenti responsabili – senza la necessaria úntermediazione del Governo nonché un più diretto rapporto tra Parlamento e Corte dei conti.

I poteri di controllo delle minoranze vanno inoltre rafforzati attraverso una modifica dell'art. 82 della Costituzione, che preveda l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su richiesta di una minoranza; nonché la desinazione di «commissari parlamentari», su gnazione di «commissari parlamentari», su richiesta della minoranza, per esercitare funzioni di alta vigilanza su specifici settori della pubblica amministrazione, o per vigi lare sull'attuazione e applicazione di una

Innovazioni di rango legislativo ordinario sono infine indispensabili tanto in materia di nomine, quanto per il controllo parla-mentare sulla politica informativa e della sicurezza

5. Delegazione legislativa e decretrazione

Può essere opportuno costituzionalizza-re alcune garanzie già abbozzate (con formulazioni non sempre felicissime e, soprat-tutto, con efficacia assai dubbia) nella leg-

In ogni caso, l'art. 77 della Costituzione va modificato, alla luce della maggiore snellezza e rapidità che acquisteranno i procedimenti parlamentari; i decreti-legge vanno pertanto consentiti solo in materia fi

and the second of the second o

IL PUNTO

O OO OOO

H n An

6. Ruolo del Parlamento nel «crisis manage-

Evidenti ragioni sottolineano l'estrema attualità e delicatezza di questo punto.

L'attuale art. 78 della Costituzione pui promettendo di garantire un ruolo centrale al Parlamento nell'instaurazione dello «stato di guerra», non è sufficiente a garantime nè il ruolo nella sempre più vasta «zona grigia», che al tempo stesso non è pace, ma non è neppure «guerra internazionale» in senso tradizionale, nè a garantire una puntuale ed efficace funzione di controllo in delicati passaggi della politica estera e mili-tare del Governo, che possono esporre il paese a rischi gravissimi o al compimento di atti irreversibili.

Vanno pertanto attribuiti, con legge costituzionale, poteri speciali alle commissio-ni riunite esteri e difesa, prevedendone la riunione immediata (anche su richiesta della minoranza) in caso di crisi, con poteri di controllo súll'operato del governo, e con il potere di assumeme decisioni di competenza del Parlamento (mai di rango costitu zionale), a maggioranza qualificata (quattro quinti dei componenti), qualora siano accertate la necessità di assumere tali decisioni in brevissimo tempo, e l'impossibilità di procedere alla tempestiva convocazione del Parlamento.

Va inoltre rivisto l'art. 78 della Costituzione, per chiarire che lo stato di guerra può essere deliberato solo quando sia in atto un'aggressione armata contro il territorio della Repubblica, o l'aggressione sia immeessione armata contro il territorio diatamente minacciata, e per stabilire che l'impiego delle Forze armate in attività ope-



rativa al di fuori del territorio nazionale deve essere autorizzato dal Parlamento maggioranza assoluta.

Occorre inoltre procedere alla razionalizcazione del Consiglio supremo di difesa, come organo consultivo ausiliario del Presi-dente della Repubblica per l'esercizio delle sue peculiari funzioni, ed alla revisione del-l'art. 80 della Costituzione, per garantire il pieno e trasparente controllo del Parlamento su tutta l'attività internazionale del Go-

7. Gli istituti di democrazia diretta

La riforma degli istituti di democrazia diretta deve essere parte integrante di una propopsta di riforma istituzionale che voglia legare insieme i temi della legge eletto-rale, della struttura e delle funzioni del Parlamento della rifondazione di uno Stato regionale. Anche alla luce di dibattiti recenti, e di sconcertanti vicende politico-istituzio-nali (si pensi da un lato ai referendum del 1987 in materia di giustizia, promossi da al-cuni partiti di governo, e dall'altro all'insuc-cesso dei referendum su caccia e pesticidi del giugno scorso), vanno riprese, aggior-nandole, le proposte già avanzate dal Pci fin dai tempi della commissione Bozzi, in tema di iniziativa popolare delle leggi ordi-

tivo come sanzione del mercato esame del progetto di legge di iniziativa popolare da parte della Camera.

LA RIFONDAZIONE REGIONALISTA

1. La struttura accentrata dello Stato italiano, rimasta tale pur dopo l'entrata in vigore della Costituzione e la stessa introduzione delle regioni nel 1970, è una delle cause di fondo delle disfunzioni del sistema politico e del crescente distacco tra cittadini e istitu-

Al di là delle formule (si può parlare di neoregionalismo o di federalismo), ciò che conta è partire dalla scelta per l'autogover-no a livello regionale, e quindi per un vero Stato regionale, quale l'Italia non è mai sta-to, non solo per le politiche centralistiche che hanno prevalso, ma anche per limiti in-temi alla stessa normativa costituzionale. Un regionalismo forte è la via per una rifor-ma della stessa struttura dello Stato centra-le, dell'Esecutivo e della pubblica amministrazione; nonchè per un rinnovamento dal basso dell'intero sistema politico.

Per questo la direzione in cui muoversi è segnata dal recupero del principio di re-sponsabilità, evitando le deresponsabilizzanti cogestioni tra Stato, regione ed enti lo-cali, puntando sulla riforma della politica e su nuove regole elettorali anche a livello regionale, nel quadro di un profondo ripen-samento della configurazione costituzionale dello «Stato regionale».

2. I punti essenziali – poi specificati nei paragrafi a seguire – della rifondazione regionalista dello Stato sono:

a) un nuovo riparto di competenze tra Stato centrale e regioni, attraverso la riscrittura dell'art. 117 della Costituzione; b) la modifica della forma di governo regionale, con una nuova legge elettorale; c) il riconoscimento dell'autonomia di imposizione tribu-taria; d) la riforma dello Stato centrale, a partire dall'Esecutivo: e) la seconda Camera delle Regioni (secondo quanto già esposto sopra).


3. a) Le norme relative all'autonomia legiaslativa appaiono superate non tanto in rife-rimento all'elencazione delle materie, quanto per la coesistenza nella medesimi materia della fonte legislativa statale e di quella regionale. Tale coesistenza si è tra-dotta nella assunzione progressiva di spazi da parte del legislatore nazionale.

Non sarebbe neanche decisivo rendere esclusive» le materie elencate nell'art. 117. Non soltanto perché l'esperienza delle Re-gioni a Statuto speciale – i cui Statuti preve-dono come «esclusiva» la competenza in di-verse materie – non è sotto questo aspetto positiva, quanto perchè è più produttivo puntare su una individuazione delle com netenze statali

Si tratta di invertire il procedimento logi-co seguito dal costituente: non individuare spazi regionali all'interno dello Stato, ma ri formare lo Stato stesso individuando quell funzioni che è necessario far svolgere a li-vello centrale, in breve rifondando lo Stato

L'art. 117 della Costituzione va pertanto modificato, partendo dal presupposto che le Regioni debbono esercitare la funzione legislativa nelle materie che la Costituzione non riserva espressamente allo Stato o che non siano state devolute a comunità sopra-

Lo Stato dovrebbe invece concentrare l'esercizio delle proprie funzioni legislative in materie individuate. Si prospettano, a ti-tolo esemplificativo, la politica estera e le relazioni internazionali; la difesa nazionale; la sicurezza pubblica; il coordinamento per la tutela dell'ambiente e la protezione civile libertà civili e i diritti politici; i rapporti con le confessioni religiose; l'ordinamento civile e penale; la giustizia civile, penale e amministrativa; i principi generali dell'ordinamento tributario; la programmazione na zionale delle attività economiche pubbli che e private; il governo della moneta, il mercato dei beni e dei capitali; la politica energetica e le relative infrastrutture di interesse nazionale; i trasporti e le comunicazioni di interesse nazionale: l'ordinamento dei beni culturali, ambientali e paesistici di



nteresse nazionale: il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; l'istruzione pubblica primaria, secondaria e universita ria, la previdenza e la sicurezza sociale; i principi generali per la tutela della salute e per la tutela e la sicurezza del lavoro

Allo Stato vanno comunque mantenute la regolazione dell'economia e gli interven-ti generali di «welfare», evitando quindi di utilizzare i governi decentrati al solo scopo di scaricare in periferia i doveri di solidarie

È necessario anche prevedere regole chiare per i casi in cui, in entrambe le direzioni, la divisione rigida per competenze potrebbe rivelarsi inopportuna. Pertanto da un lato lo Stato potrebbe demandare alla Regione il potere di emanare norme integrative ed attuative delle proprie leggi; dall'altro esso potrebbe, con la Assembloa e maggioranza qualificata della Assembloa. maggioranza qualificata della Assemblea e della Camera delle Regioni, stabilire in casi eccezionali norme di indirizzo per la legi-slazione regionale, soprattutto per l'attua-zione dei programmi economico-sociali di e nazionale.

4. b) Qualunque tentativo di riforma del-l'ordinamento regionale che non incida anche sul sistema politico regionale e locale, che non porti a nuove regole della politica, è destinato all'insuccesso.

Si impongono quindi nuove regole per la politica anche a livello regionale, che siano n grado, insieme, di rafforzare le istituzioni e ridare ai partiti slancio progettuale.

Si tratta anzitutto di superare i moduli consociativi presenti negli Statuti e in tanta parte della legislazione regionale, che non